

**DELIBERAZIONE 16 GENNAIO 2014**  
**3/2014/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVO-PECUNIARIA PER VIOLAZIONE**  
**IN MATERIA DI INVIO DI CONTI ANNUALI SEPARATI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 gennaio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito legge: 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'art. 45 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 53/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 543/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 543/2012/S/gas).

**FATTO**

1. A seguito di una verifica ispettiva effettuata in data 4 e 5 ottobre 2011 e dei successivi approfondimenti svolti dagli Uffici sulla ulteriore documentazione acquisita, l'Autorità, con deliberazione 543/2012/S/gas, ha avviato nei confronti di **LIGURIA GAS S.r.l.**, impresa distributrice di gas diversi dal gas naturale, un

procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di invio dei conti annuali separati per l'anno 2009.

2. In data 15 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6339) la società ha depositato una nota.
3. Il responsabile del procedimento, con nota 23 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 34155), ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

4. L'art. 34, commi 1 e 4, della deliberazione 11/07 dispone che i distributori di gas diversi dal naturale trasmettano annualmente all'Autorità i conti annuali separati semplificati.
5. La società invece non ha trasmesso i conti annuali separati semplificati per l'anno 2009.
6. In particolare, nel corso della predetta verifica ispettiva, avente come oggetto di indagine il periodo 1 gennaio 2009 – 31 marzo 2011, LIGURIA GAS S.r.l. ha dichiarato, in risposta ad una esplicita richiesta in tal senso, di non avere copia della ricevuta di trasmissione dei conti annuali separati per l'anno 2009, riservandosi ulteriori verifiche sul punto e impegnandosi a comunicarne gli esiti all'Autorità (punto 4.6 della check-list).
7. Successivamente la società non ha prodotto la documentazione promessa né ha risposto alla domanda formulata dagli uffici con nota 7 giugno 2012 (prot. 17327) in merito alla riconciliazione dei dati tariffari con i conti annuali separati relativi all'anno 2009.
8. Invero, nel corso del procedimento, avviato a seguito della deliberazione 543/2012/S/gas, LIGURIA GAS S.r.l., con nota 15 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 6339), si è impegnata a provvedere al più presto all'invio dei conti annuali separati, con ciò ammettendo di non avere ancora effettuato la prescritta trasmissione. Ad oggi non risulta peraltro inviata alcuna comunicazione in tal senso.
9. LIGURIA GAS S.r.l. ha pertanto violato l'art. 34, commi 1 e 4, della deliberazione 11/07.
10. E' da ritenere pacifica e non contestata, da parte della società, stante quanto dalla stessa dichiarato nella suddetta nota del 15 febbraio 2013, la volontà di provvedere nel corso del procedimento all'invio non solo dei conti annuali separati semplificati per l'anno 2009 ma anche dei citati conti afferenti gli anni 2010 e 2011.
11. Considerato che alla manifestata volontà non è stato dato concreto seguito, malgrado l'infruttuoso decorrere di un significativo arco temporale, pare opportuno intimare alla società di provvedere all'invio dei suddetti conti annuali separati semplificati.
- 12.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

13. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
14. A tal fine, l'Autorità, con deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11, il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (di seguito: nuovo regolamento sanzioni), il cui Titolo V reca disposizioni relative alla quantificazione della sanzione.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all'Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe.
16. Con riferimento alla *opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
18. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che i ricavi realizzati nell'anno 2011 sono pari a circa euro 15.457.677.
19. La violazione dell'art. 34, commi 1 e 4, della deliberazione 11/07 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 25.000

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione nei termini di cui in motivazione, da parte di LIGURIA GAS S.r.l., dell'art. 34, commi 1 e 4, della deliberazione 11/07;
2. di irrogare a LIGURIA GAS S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000 (venticinquemila);
3. di ordinare a Liguria GAS S.r.l., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 di inviare, entro il termine di 90 (novanta) dal ricevimento del presente provvedimento, i conti annuali separati semplificati per gli anni 2009, 2010 e 2011;
4. di ordinare a LIGURIA GAS S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T");

- in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare a LIGURIA GAS S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a LIGURIA GAS S.r.l., Via della Resistenza 34, 17014 Cairo Montenotte (SV) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*